



R.G. 54664 /2018

REPUBBLICA ITALIANA

Va affermata la Giurisdizione del Giudice di Pace quale giudice ordinario relativamente all'annullamento delle cartelle esattoriali relative ad infrazioni al codice della strada indipendentemente dal valore della controversia essendo tale materia attribuita in via esclusiva al Giudice di Pace (cfr. Cassazione Civile, sez. VI, sentenza 13/10/2011 n° 21194).

Vi è inoltre competenza territoriale in quanto trattasi di opposizione ex art. 615 c.p.c. in fatti in tema di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., competente per territorio non è il Giudice territorialmente competente a conoscere l'impugnazione relativa alla violazione del codice della strada (vale a dire la materia oggetto della cartella), bensì il Giudice del luogo ove deve avvenire l'esecuzione, sì come sancito dall'art. 27 c.p.c., a cui fa espresso rinvio lo stesso primo comma dell'art. 615 c.p.c.. Vi è inoltre legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione in quanto va, altresì osservato, secondo un ragionamento articolato, che se è stato ritenuto (nella Sentenza della Suprema Corte del 14/2/2007 n° 3242) che il Concessionario nel processo tributario prima di emettere l'avviso di mora deve accertarsi della ritualità della notifica della cartella esattoriale perché in mancanza il medesimo avviso risulterebbe illegittimo per quanto attiene la richiesta di interessi di mora e degli accessori, ne risulta per conseguenza che la legittimazione passiva del concessionario sussiste allorché si tratti di atti di riscossione dallo stesso emessi.

I giudici di legittimità hanno ritenuto, infatti, che il concessionario della riscossione è parte del processo tributario (per analogia, quindi, anche nel processo ordinario) quando oggetto della controversia sia l'impugnazione dei vizi propri della cartella di pagamento e dell'avviso di mora. (c.f.r. Cass. N° 11667 del 2001).

Deve essere affermata altresì la legittimazione passiva dell'ente concessionario.

In ordine alle cartelle di pagamento impugnate n. 071 2003 0126316834 000, n. 071 2007 0040844910 000, n. 071 2008 0044629985 000, n. 071 2008 0153389950 000 e n. 071 2009 0057835564 000, trattandosi di debiti rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 4 comma 1 D. L. n. 23 ottobre 2018 n. 119 così come convertito dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136 (in G.U. 18/12/2018, n. 293), deve essere dichiarata la cessata materia del contendere per il sopravvenuto venir meno dell'interesse ad agire, stante l'eliminazione del debito oggetto del giudizio (*i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati*).

Tuttavia, in base ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice con la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, comunque, dovrà pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della "soccumbenza virtuale", effettuando "una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito" (cfr. Cass. ordinanza n. 23618/2017).

L'opposizione, pertanto, deve essere esaminata nel complesso, al fine di regolamentare anche le spese di giudizio.

L'Agenzia delle Entrate Riscossione, rimasta contumace, non ha fornito la prova della legittimità dell'iscrizione a ruolo.

Da ciò ne discende la mancanza di prova in ordine alla legittimità dell'iscrizione a ruolo.



R.G. 54664 /2018

REPUBBLICA ITALIANA

Tale pronunzia impedisce l'esame di ulteriori questioni:

Le spese di causa come da dispositivo, anche in virtù del principio di soccombenza virtuale e a carico dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, per aver gli enti convenuti provveduto esclusivamente alla trasmissione del carico esattoriale alla predetta.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Napoli [redacted] definitivamente pronunciando ed in accoglimento della domanda, così provvede:

- 1) dichiara cessata la materia del contendere per le cartelle di pagamento n. 071 2003 0126316834 000, n. 071 2007 0040844910 000, n. 071 2008 0044629985 000, n. 071 2008 0153389950 000 e n. 071 2009 0057835564 000;
- 2) in ordine alle cartelle di pagamento n. 071 2007 0067112049 000, n. 071 2007 0080167835 000, n. 071 2008 0111607878 000 e n. 071 2008 0231580613 000, accerta che la iscrizione delle somme indicate nell'atto di citazione è illegittima;
- 3) condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione, al pagamento delle spese processuali che liquida in € 2.017,00 di cui € 27,00 per esborsi, oltre r.f., I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avvocato che ha dichiarato di averne fatto anticipo;
- 4) dichiara la presente sentenza, esecutiva come per legge.

Così deciso in Napoli, il 25.06.2019

Il Giudice
Dott.ssa Rita Santarpia

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
Napoli, il 10/7/19

Il Cancelliere/P.A. E
Ernesto